

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DEL PIEMONTE

Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18

Oggetto: **Determina a contrarre per l'affidamento diretto su TRASPARE₂, ai sensi dell'art.24, comma 3-lett. a) - b) e comma 3-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla Legge n. 41/2023, come richiamato dall'art.225, comma 8, del d.lgs. n. 36/23, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/23, per l'acquisizione dell'incarico di servizio di verifica del PFTE e del Progetto Esecutivo, nonché del supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH nell'ambito del Progetto "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" della Fondazione, a valere sulla Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.5.**

- CUP I94D23004190006/CIG BA32596EE8 -

Il Direttore e procuratore speciale della Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione, sig. Giulio Genti,

Premesso che:

1. la Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (di seguito "**Fondazione**") ha presentato il progetto "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" CUP I94D23004190006, con riferimento al decreto in oggetto del Ministro dell'istruzione e del merito 23 luglio 2025, n. 147, "Potenziamento di ulteriori laboratori degli Istituti Tecnologici" a valere sulle risorse di cui all'iniziativa finanziata dal PNRR (Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, finalizzato al potenziamento e alla realizzazione di ulteriori laboratori 4.0 degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy ;
2. l'art. 24, comma 3, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41, come richiamato dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/23, – che si applica alle ITS Academy per gli interventi finanziati con PNRR in forza del comma 3-bis del citato art. 24 – in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, riconosce la possibilità di procedere con l'affidamento diretto di servizi e forniture laddove l'importo di dette prestazioni sia inferiore a € 215.000,00. Tale affidamento può avvenire senza consultazione di più operatori economici e nei confronti di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe;
3. per tutto quanto non disciplinato dal suddetto articolo 24, comma 3, lett. a) e b) del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalle specifiche disposizioni di cui al d.lgs. 50/16 ivi richiamate, trova applicazione il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;

4. in tale ambito operativo, la Fondazione ha manifestato la necessità di affidare a un operatore economico specializzato il servizio di cui sopra;
5. In data 29 gennaio 2026, la Fondazione, per il tramite dei propri uffici, ha quindi trasmesso invito a presentare offerta, mediante la piattaforma Traspire, all'operatore economico **Eidos Consulting & Service Srl** (di seguito "Affidatario");
6. l'Affidatario ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente, offrendo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto un importo complessivo pari a **€ 13.000=** oltre IVA;
7. considerata l'offerta ricevuta e la congruità della stessa, la Fondazione intende procedere all'affidamento diretto del servizio;
8. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è prevista l'acquisizione di una autodichiarazione sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 52 del Codice, la cui verifica viene effettuata a seguito di sorteggio a campione o tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
9. l'articolo 53, comma 4 del Codice prevede che *"in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti"* di importo inferiore alle soglie europee;
10. l'articolo 17, comma 2 del Codice, dispone che *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
11. il presente provvedimento di affidamento individua espressamente l'oggetto, l'importo e il soggetto affidatario, l'attestazione del possesso di esperienze pregresse nell'ambito del servizio in oggetto e indica le ragioni della sua scelta;
12. non si rilevano situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;
13. tenuto conto dell'urgenza imposta dallo specifico intervento finanziato con fondi PNRR e del principio del risultato affermato dal giudice amministrativo (TAR Campania Sez. I, 18/11/2024 n. 6332 e Cons. Stato Sez. V, 20/02/2025 n. 1425) si ritiene di poter procedere con l'affidamento dell'incarico e con la stipula del relativo contratto, nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico che nel suddetto provvedimento, in forza della necessità di cui al punto precedente, sarà apposta specifica clausola di revoca immediata laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

14. di procedere, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 3 bis del d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/21, come richiamato dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/23, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, all'affidamento diretto dell'incarico di servizio di verifica del PFTE e del Progetto Esecutivo nonché del supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH, all'operatore economico **Eidos Service & Consulting Srl**, con sede legale in Certaldo (FI), via XXVI Luglio 7/B, cap 50052;

15. di affidare il servizio di cui sopra per un importo pari a **€ 13.000=** oltre IVA, da svolgersi a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata (ovvero dalla data di effettivo avvio se antecedente) e sino alla data del 31 marzo 2026 e, comunque, fino al termine effettivo del Progetto sopra indicato;
16. di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni con effetto dalla data di comunicazione della presente determina e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, per ragioni di urgenza;
17. di sottoporre il suddetto provvedimento a specifica clausola di revoca immediata laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato dall'operatore economico;
18. di non richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, la presentazione della garanzia definitiva per l'esiguo importo della prestazione e in considerazione della capienza della polizza professionale;
19. di regolamentare il rapporto con l'affidatario mediante sottoscrizione di specifica scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/23, di cui la bozza in allegato (**All. 1**).

Torino, lì 11 febbraio 2026

Fondazione ITS Academy ICT
Il Direttore e procuratore speciale
(Sig. Giulio Genti)

Si allega: Schema di contratto



ALLEGATO 1

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DEL PIEMONTE

Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18

CUP I94D23004190006

CIG _____

SCRITTURA PRIVATA

TRA

La **Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione del Piemonte**, con sede legale in Torino (TO), piazza Carlo Felice, 18, p. Iva 10600860018, nella persona del Direttore e procuratore speciale della Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione del Piemonte, sig. Giulio Genti, (di seguito, "**Fondazione**");

-da un lato-

E

_____ con sede legale in _____, via _____, CAP _____, C.F./P.IVA _____
_____ (di seguito, "Affidatario"),

-dall'altro lato-

(Fondazione e Affidatario, qui di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**")

PREMESSO CHE

a) con Decreto Ministeriale n. 147 del 23 luglio 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha assegnato a Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione il riparto di una ulteriore quota di finanziamento, per complessivi Euro 1.507.687,35, a valere sui fondi PNRR, MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1, Investimento 1.5, Azione "Potenziamento laboratori ITS Academy", finalizzato al potenziamento e alla realizzazione di ulteriori laboratori 4.0, al fine di rafforzare la propria offerta formativa e favorire l'incremento delle nuove iscrizioni;

b) il relativo contratto di finanziamento è stato stipulato in data 09 settembre 2025;

c) il progetto presentato a tal fine da Fondazione, denominato "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" CUP I94D23004190006, prevede sia l'ampliamento e il relativo aggiornamento delle dotazioni dei laboratori esistenti, sia la creazione di nuovi spazi innovativi, fra cui un grande laboratorio di orientamento affiancato da 4 aule informatizzate, in grado di accogliere studenti, docenti, famiglie e imprese in attività di formazione e coinvolgimento diretto;

- d) per la realizzazione del suddetto progetto, la Fondazione ha avuto la necessità di affidare a un operatore economico specializzato il ("Servizio");
- e) in data _____ la Fondazione, per il tramite dei propri uffici, ha quindi trasmesso invito a presentare offerta, mediante richiesta di preventivo sulla piattaforma "Traspare", all'operatore economico, in ragione della sua esperienza nell'ambito dei suddetti servizi;
- f) l'Affidatario ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente offrendo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto un importo complessivo pari € _____ **oltre IVA;**
- g) l'offerta ricevuta è stata valutata congrua da Fondazione;
- h) in data _____, la Fondazione ha, pertanto, adottato la decisione di affidare, in modo diretto, l'incarico in oggetto a _____, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3 bis, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 – che si applica alle ITS Academy per gli interventi finanziati con PNRR in forza del comma 3-bis del citato art. 24 - in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- i) il R.U.P. è stato nominato, con delibera del C.d.A., in data 21 ottobre 2025 nella persona del Direttore della Fondazione sig. Giulio Genti;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. La Fondazione conferisce all'Affidatario, che accetta, il servizio di verifica della progettazione e di supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH, nell'ambito del Progetto.
2. Il Servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
 - a) verifica del PFTE e del Progetto esecutivo;
 - b) consulenza DNSH (ex ante, in itinere, ex-post).

Art. 3 - Integrazione dell'oggetto

1. La Fondazione ha il potere di emanare atti d'interpretazione o volti a precisare il contenuto delle clausole del presente contratto.
2. Le singole prestazioni individuate nel presente contratto devono intendersi come prestazioni minime, che non esauriscono le attività alla cui esecuzione l'Affidatario si impegna, essendo questi altresì tenuto: a) ad attenersi alle ulteriori, maggiori, o migliori prestazioni o specifiche che la Fondazione abbia precisato a integrazione del presente contratto in ragione delle sue specificità, e b) ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere il Servizio secondo le norme e le regole dell'arte.

Art. 4 - Corrispettivo e termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo onnicomprensivo è a misura per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, così come definito nell'offerta presentata dall'Affidatario, conforme agli atti della procedura di affidamento, è pari a euro _____, oltre IVA di legge.
2. Si applica l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi.
3. Il corrispettivo è pagato in un'unica soluzione con fatturazione a saldo alla data di scadenza contrattuale, previa produzione di una relazione riepilogativa dell'attività svolta se richiesta da Fondazione.
4. Alle scadenze definite dal comma che precede, l'Affidatario chiede alla Fondazione nella persona del R.U.P. l'autorizzazione all'emissione della fattura. Ogni fattura deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al Servizio. Rev. 02 del 07/11/2024.
5. Il pagamento è effettuato dalla Fondazione mediante bonifico bancario eseguito, entro 30 (trenta) giorni fine mese data ricevimento fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'Affidatario. Il difetto di conformità della fattura alle prescrizioni di cui al presente articolo autorizza la Fondazione a rifiutare espressamente il documento e comunque a non procedere al pagamento, senza aggravio di costi e senza il decorso di interessi di mora.

Art. 5 - Durata contrattuale

1. Il presente contratto avrà scadenza il 31 marzo 2026 e, comunque, fino al termine effettivo del Progetto sopra indicato.

Art. 6 – Soggetti referenti

1. Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto sono svolte dal R.U.P. della Fondazione, che può individuare all'interno dell'organizzazione di questa un Referente dell'Affidatario.
2. Su richiesta della Fondazione, l'Affidatario individua il proprio Referente Tecnico, incaricato della supervisione e del coordinamento delle attività, della pianificazione delle prestazioni contrattuali, della soluzione delle criticità, della risoluzione dei disservizi e della gestione dei reclami da parte della Fondazione, nonché dell'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni. Il Referente Tecnico deve essere munito di preparazione professionale, esperienze e conoscenze adeguate al tipo e all'importanza delle prestazioni e avere piena conoscenza dell'oggetto del contratto e della relativa disciplina.

Art. 7 - Subappalto

1. L'Affidatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto.
2. Resta salva la facoltà dell'Affidatario di affidare attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, o comunque di ricorrere ad attività che non si configurano come subappalto ai sensi dell'art. 119, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, comunicando alla Fondazione i nominativi degli affidatari e i relativi contratti.

Art. 8 - Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle singole prestazioni costituenti il Servizio, ove non già connaturati alle caratteristiche delle stesse, sono concordati tra il R.U.P. e l'Affidatario. In difetto di accordo, sono indicati dal R.U.P. in funzione delle esigenze di corretto adempimento della Fondazione agli obblighi derivanti dal Progetto.

Art. 9 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario esegue le prestazioni con la massima diligenza, coordinandosi con il personale della Fondazione, ed è responsabile della conformità delle stesse alle clausole del presente contratto, alle regole dell'arte e alle norme vigenti.
2. Si impegna ad avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di dipendenti e collaboratori qualificati, muniti di preparazione professionale, esperienze e conoscenze adeguate al tipo e all'importanza di ogni specifica prestazione. Tutti prestano la propria attività sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario.
3. Si impegna a produrre una relazione riepilogativa dell'attività svolta al termine del Servizio, laddove richiesta dalla Fondazione.
4. In ogni caso, l'attività dell'Affidatario non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività della Fondazione, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultima, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.
5. L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le clausole del presente contratto, nonché le norme anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne alla Fondazione.
6. L'Affidatario è esclusivamente responsabile per i casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose della Fondazione, arrecati per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, o dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, di clausole del presente contratto o di prescrizioni o direttive impartite dalla Fondazione o per conto di questa.

Art. 10 - Condizioni particolari di esecuzione legate al PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, l'Affidatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare a I.T.S. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del D. L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, l'Affidatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici è altresì tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/1999, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, indicando le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), nel caso di necessità di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle medesime sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art. 11 - Obblighi della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a fornire all'Affidatario tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del Servizio, ivi compresi quelli relativi a variazioni o modificazioni di carattere tecnico-organizzativo rilevanti ai fini dell'esecuzione del Servizio.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e in particolare:

a. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al Servizio;

b. comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi: a) cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al contratto; b) mancata comprova dei requisiti a seguito di verifica a campione o mediante FVOE o perdita dei requisiti stessi in fase di esecuzione; c) subappalto non autorizzato; d) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; e) violazione degli obblighi relativi all'applicazione dei CAM e del DNSH, laddove applicabili; f) inosservanza dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; g) DURC irregolare, ove l'irregolarità persista decorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione della Fondazione; h) altri casi espressamente previsti dal contratto.

2. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, in ogni altro caso di grave inadempimento o grave ritardo nell'adempimento, qualora l'Affidatario non abbia rimediato entro il termine assegnatogli dalla Fondazione con formale diffida ad adempiere.

3. In caso di risoluzione, la Fondazione si intende libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Fondazione medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della Fondazione in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 14 – Penali

1. La penale da applicare, previa contestazione scritta da parte della Fondazione, è stabilita in misura giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo oggetto di contratto.

2. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo del corrispettivo oggetto di contratto, la Fondazione provvede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

3. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili. Esse sono trattenute sul saldo del corrispettivo spettante in ordine alla fase a cui è riferita la contestazione.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Fondazione o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare

agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Fondazione stessa debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

Art. 15 - Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione e sfruttamento.

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento dei documenti, degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali e di quant'altro predisposto e realizzato nell'esecuzione del Servizio dall'Affidatario, suoi dipendenti, consulenti o collaboratori (di seguito, "Beni"), sono acquisiti in via esclusiva, perpetua, illimitata e irrevocabile alla Fondazione, che può quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la modificazione, la vendita, la duplicazione, la cessione anche parziale.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario garantisce che, nel momento in cui i Beni saranno consegnati alla Fondazione, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano collaborato alla loro realizzazione avranno già fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, all'acquisizione in proprietà, all'utilizzo e allo sfruttamento degli stessi da parte della Fondazione, nella loro interezza e in ogni singola componente.

3. In ogni caso, l'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi in relazione a diritti di proprietà intellettuale, all'utilizzo e allo sfruttamento dei Beni.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. Non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo esiguo dell'affidamento.

Art. 17 - Elezione del domicilio

1. Agli effetti del presente atto, l'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio in _____, via _____, tel _____, PEC _____, e-mail _____.

Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

2. Il divieto di comunicazione non opera per l'Affidatario nei confronti dei suoi dipendenti, collaboratori, o consulenti, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori. L'Affidatario assume però la responsabilità per gli obblighi di cui al presente articolo anche per tali soggetti. Rev. 02 del 07/11/2024

3. Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.

4. Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.

5. L'affidatario, partecipando alla procedura, esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti tramite il FVOE di cui all'art. 24 del d.lgs. 36/23.

Art. 19 - Registrazione

1. Il presente contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso con il beneficio dell'imposta in misura fissa. Saranno a carico dell'Affidatario le spese di bollo, le eventuali spese di registrazione nonché le imposte, tasse o diritti nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 20 – Foro esclusivo

1. Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del D.Lgs. n. 36/2023, nonché alle disposizioni speciali in tema di P.N.R.R. ed applicabili al rapporto oggetto del presente contratto.

Torino, li _____

L'AFFIDATARIO

PER LA FONDAZIONE